

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

del 28 marzo 2001 (Stato 22 dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15b della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie,
ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi presso i detentori di animali per l'identificazione e la registrazione degli animali ad unghia fessa, nonché per la registrazione del traffico di animali nella banca dati centrale.

² Essa non si applica alle prestazioni mediante le quali i risultati della banca dati centrale sono affidati a terzi per un'utilizzazione commerciale. Tali prestazioni sono oggetto di una remunerazione convenuta secondo il principio della copertura totale dei costi e alle condizioni del mercato.²

Art. 2³ Riscossione degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono riscossi sui marchi auricolari nonché, per quanto concerne gli animali della specie bovina, sulla base delle notifiche di macellazione, secondo le aliquote di cui nell'allegato.

² Una tassa amministrativa è riscossa per:

- a. le notifiche mancanti, tardive o lacunose;
- b. i solleciti per fatture non saldate.

³ I costi di spedizione dei marchi auricolari sono fatturati separatamente.

⁴ Il gestore della banca dati centrale (gestore) giusta l'articolo 4 dell'ordinanza del 18 agosto 1999⁴ concernente la banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti ai detentori di animali su incarico dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

RU **2001** 1349

¹ RS **916.40**

² Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4323).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 4323).

⁴ RS **916.404**

Art. 3 Rimedi giuridici

¹ Chi non è d'accordo con la fattura può chiedere entro 30 giorni all'Ufficio federale dell'agricoltura di prendere una decisione sugli emolumenti.⁵

² Contro la decisione sugli emolumenti può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia.

³ Per il resto sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

Art. 4 Scadenza degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono esigibili:

- a. non appena vengono fatturati;
- b. non appena viene emanata la decisione sugli emolumenti; o
- c. se la decisione è impugnata, non appena la decisione su ricorso passa in giudicato.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla scadenza.

Art. 5 Prescrizione

¹ Il diritto di esigibilità dell'emolumento si prescrive in cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso a far valere il diritto di esigibilità.

Art. 6 Acconto

In casi motivati (p. es. domicilio all'estero, mora), il gestore può esigere dalle persone assoggettate un congruo acconto.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4323).

Art. 7 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 18 agosto 1999⁶ concernente la banca dati sul traffico animali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. m e cpv. 3 lett. b

...

Art. 7

...

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2001.

⁶ RS 916.404. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

*Allegato*⁷
(art. 2)

Emolumenti per il traffico di animali

- | | |
|---|--|
| 1. Emolumento sui marchi auricolari con un termine di consegna di tre settimane: | Fr. |
| a. per animali della specie bovina (marchio auricolare doppio), compresi i bufali | 5.— |
| b. per animali della specie ovina e caprina | —,60 |
| c. per animali della specie suina | —,35 |
| d. per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili, tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo | —,35 |
| 2. Se è chiesto un termine di consegna inferiore a tre settimane, sono percepiti i seguenti emolumenti supplementari per ogni marchio auricolare (per bovini: marchio auricolare doppio), per consegne entro: | Fr. |
| a. 5 giorni lavorativi | 5.— |
| b. 24 ore | 7.50 |
| 3. Emolumento per la sostituzione di marchi auricolari perduti, al pezzo, con un termine di consegna di cinque giorni lavorativi | 2.50 |
| 3 ^{bis} . Emolumento supplementare per la spedizione entro 24 ore di marchi auricolari sostitutivi | 7.50 |
| 3 ^{ter} . Emolumento per bovino macellato | 5.— |
| 3 ^{quater} . Tassa amministrativa secondo l'articolo 2 capoverso 2 | in funzione del tempo necessario, alla tariffa oraria di fr. 75.— al massimo |
| 4. Costi forfettari per la fatturazione, più le spese di spedizione secondo la tariffa postale | 1.50 |
| 5. Emolumenti per informazioni ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 18 agosto 1999 ⁸ concernente la banca dati sul traffico di animali | in funzione del tempo dedicato |

⁷ Aggiornato giusta il n. II dell'O del 20 nov. 2002 (RU **2002** 4323) e il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4953).

⁸ RS **916.404**